

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(...), nato in (...) il (...), residente in (...), con domicilio ivi dichiarato, assistito e difeso di fiducia dall'Avv.to (...) del Foro di Pescara;

Considerato PRESENTE ex art. 420 n. 2 ter capoverso CPP

Difensore di fiducia Avv.to (...) del Foro di Pescara;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 496 c.p., perché, subito dopo aver appreso di essere risultato positivo al Covid-19 a seguito dell'esecuzione di un tampone antigenico presso la "Farmacia degli Speciali" di Sambuceto (CH), esibendo un green-pass rilasciato sulla base di un precedente tampone negativo, effettuato l'8.12.2021 in Belgio, dichiarava falsamente di essere negativo al Covid-19 ad una guardia particolare giurata addetta ai controlli di sicurezza nell'area partenze presso l'Aeroporto "Liberi" di Pescara, persona incaricata di un pubblico servizio, che stava procedendo al suo controllo ai fini dell'imbarco sul volo per Bruxelles.

In Pescara, l'11.12.2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di: P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to (...)

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio (...) contestandogli il reato riportato in epigrafe. Il difensore, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., all'udienza del 10.12.2024, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che le risultanze probatorie, valutate sulla scorta dei verbali formati dal personale della Polizia di Stato e della documentazione acquisita (atti legittimamente utilizzabili per la decisione alla luce del rito prescelto), permettono di affermare l'insussistenza dell' condotta di reato descritta nell'imputazione.

Ed invero, la lettura della C.N.R. così permette di ricostruire la vicenda:

In data 11.12.2021 (quindi, in periodo di vigenza della normativa emergenziale diretta a contrastare la pandemia del Covid-19), alle ore 16.25 circa, (...), al fine di potersi imbarcare su un volo diretto a Bruxelles, presentava presso il servizio check-in dell'Aeroporto "Liberi" di Pescara un green-pass che aveva effettuato in data 08.12.2021 in Belgio: peraltro, sul documento, pur essendo indicata la data dell'effettuazione del tampone, non risultava indicato l'orario di esecuzione. L'operatrice del check-in evidenziava che, in assenza dell'indicazione dell'orario di effettuazione del tampone, non era in condizione di poter valutare la validità del green-pass (il rispetto del termine di validità di ore 72) e, di conseguenza, invitava il (...) ad effettuare un nuovo tampone.

Pertanto, il (...) si recava presso la "Farmacia degli Speciali" per effettuare un nuovo tampone per poi, senza attendere l'esito della verifica sanitaria, fare ritorno immediato in aeroporto data l'imminente partenza del volo, tornando ad esibire nuovamente il green-pass che aveva ottenuto in Belgio: green-pass sul quale era attestata la negatività dello stesso al Covid-19; pertanto, la Guardia Particolare (...), senza nulla obiettare questa volta in ordine alla mancanza dell'indicazione dell'orario di esecuzione del tampone, faceva transitare il (...) oltre il varco delle partenze.

Successivamente, intervenivano gli operatori della Polizia di Frontiera per bloccare la partenza del volo in quanto la farmacia che aveva effettuato il tampone, rilevando la Positività del (...) al Covid-19, aveva avvisato i Carabinieri della possibile presenza di un soggetto infetto tra i passeggeri.

Così compendiate le risultanze probatorie, non sussistono elementi che portano ad affermare che il prevenuto, mostrando il green-pass in suo possesso, abbia reso false dichiarazioni, realizzando la fattispecie di cui all'art. 496 cp.

Ed invero, si rileva che il prevenuto, nel presentarsi per l'imbarco, non rendeva alcuna specifica dichiarazione espressa circa il proprio stato di salute al personale addetto al controllo, ma si limitava ad esibire un green pass che era genuino nella formazione, in quanto legittimamente emesso da autorità competente, e non contraffatto: documento che, tuttavia, non era idoneo a certificare lo stato di salute per poter procedere all'imbarco sul volo, nella prima circostanza in quanto privo di data e nella seconda circostanza anche perché superato dal successivo tampone. Peraltro, mentre nella prima circostanza il prevenuto certamente era convinto di essere negativo al Covid-19, atteso l'esito negativo del tampone effettuato in Belgio, nella seconda circostanza il (...) aveva ommesso di evidenziare all'operatore aeroportuale di aver effettuato un tampone successivo.

In diritto, preme evidenziare che (Cfr. Cass. Sez. 3. Sentenza n. 30862 del 14/05/2015) il reato di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui può configurarsi anche in presenza di dichiarazioni implicite, allorché il possesso di determinate qualità personali costituisca il presupposto necessario ed indefettibile della dichiarazione espressa resa al pubblico ufficiale.

Peraltro, giova ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19963 del 15/04/2009) il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale (art. 495 cp), anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cp) poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle.

Nella nozione di qualità personali rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.

Di conseguenza, non rientra nella nozione di “qualità” personale ogni connotato della persona cui l’ordinamento riconnette effetti giuridici, ma solo quello che abbia, a monte, capacità di individuazione del soggetto nella comunità sociale: di conseguenza, in assenza di specifica previsione nella normativa emergenziale diretta a contrastare la pandemia, può ragionevolmente affermarsi che l’attributo di “soggetto non sottoposto a quarantena” o di “soggetto non positivo al virus” non soddisfi adeguatamente detto requisito.

Peraltro, non può tacersi che il prevenuto, nella vicenda in esame, non rendeva alcuna dichiarazione espressa diretta a certificare il proprio stato di salute: non risulta formato dal Pubblico Ufficiale addetto al controllo dei passeggeri alcun verbale nel quale venivano riportate le allegazioni del predetto. Parimenti, l’imputato non rendeva dichiarazioni di altro tenore da cui desumere, per implicito, una certificazione del proprio stato di salute.

La mera esibizione di un green pass genuino e non contraffatto, in quanto formato da Autorità competente, al pubblico ufficiale non può costituire, neppure per implicito, una dichiarazione rilevante ex art. 496 cp: essendo compito esclusivo dell’Autorità di Polizia la verifica dell’idoneità di quanto attestato nel green pass ai fini dell’ammissione dei passeggeri sul volo aereo.

Tali riflessioni, in assenza di espressa formazione di specifico atto dichiarativo del prevenuto, determinano il proscioglimento di (...), ai sensi dell’art. 530 cpp, in ordine all’ipotesi di reato compendiata nell’imputazione perché il fatto non sussiste.

Gli atti vanno trasmessi al Prefetto di Pescara per le verifiche di competenza in merito alla configurabilità di violazioni di rilievo prettamente amministrativo afferenti alla normativa emergenziale anti Covid-19.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P. Q.M.

Visto l’art. 530 cpp, assolve (...) dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Atti al Prefetto di Pescara.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 10.12.2024

Il Giudice